



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Responsabile : GIUDICE UGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 41 del 20/01/2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI "IPSIA LEVI DI PARMA: ADEGUAMENTO SISMICO 1° LOTTO" C.U.P. D99F19000010003 C.I.G. 8462591F00 - DETERMINAZIONE N. 1554 DEL 15 DICEMBRE 2020. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA. ATTUAZIONE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI

l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);
l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
il Dispongo Presidenziale prot. n. 28918 del 03/12/2020 di attribuzione delle competenze.

VISTI ALTRESI'

Il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato;

CONSIDERATO

Che, con la determinazione citata in oggetto veniva disposta l'aggiudicazione definitiva condizionata dell'appalto dei lavori di adeguamento sismico dell'Istituto IPSIA in Parma D99F19000010003 C.I.G. 8462591F00 a favore del raggruppamento temporaneo di

imprese composto da ENGECO srl e LIETTI srl.

Che il raggruppamento citato ha struttura di RTI verticale nella quale l'operatore economico LIETTI srl risultava qualificato per l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OS18 – A (lavorazione prevalente) mentre l'operatore economico ENGECO è in possesso di attestazione SOA per le lavorazioni scorporabili OG1 ed OS21.

Che in sede di gara, circostanza non rilevata in fase di scrutinio della documentazione amministrativa, tuttavia i predetti operatori dichiaravano di costituirsi in raggruppamento nel quale ENGECO srl (pur qualificata nelle lavorazioni scorporabili) avrebbe assunto il ruolo di mandatario mentre LIETTI srl (qualificata nella categoria prevalente) avrebbe assunto il ruolo di mandante.

Che tuttavia detta circostanza, incompatibile sia con la disciplina normativa vigente che con la legge di gara, veniva rilevata dall'operatore economico secondo classificato – Consorzio Artigiano Romagnolo soc. coop. con nota del 7 gennaio 2021 ns. prot. 197 (allegato 1).

Che con nota del 07/01/2021 pertanto veniva comunicato l'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela della determinazione di aggiudicazione ed invitati gli interessati a formulare le proprie osservazioni (allegato 2).

Che nel termine stabilito con nota ns prot. 937 del 18/01/2021 pervenivano le osservazioni del del RTI Lietti – Engeco (allegato 3) con le quali:

1. si riconosceva l'errore nella strutturazione del raggruppamento temporaneo;
2. si affermava l'eccessivo formalismo nella prospettazione della sanzione dell'esclusione;
3. si rilevava al contrario la possibilità di correzione dell'errore mediante soccorso istruttorio senza che tale prospettiva fosse in contrasto con il principio della parità di condizioni tra gli operatori economici;
4. si rilevava infine la non riconducibilità della fattispecie in esame a quella decisa dal A.P. del C.d.S. citata nella comunicazione di Avvio del procedimento ((CdS a.d. sentenza 27 marzo 2019 n. 6).;

che nessun altro contributo è pervenuto da parte degli altri operatori interessati;

RITENUTO:

che la documentazione amministrativa di corredo all'offerta economica (DGUE ed istanza di Partecipazione di entrambe le imprese nonché PASSOE) attesta senza dubbio la volontà di costituire un raggruppamento nel quale il soggetto mandatario non è qualificato per la categoria prevalente.

Che la struttura del raggruppamento proposta da RTI ENGECO – LIETTI risulta in contrasto evidente con l'art. 48 comma 1 del codice e con l'art. 92 comma 3 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 ed inoltre contrasta con la legge di gara (par. 13.1.4 e par. 25 sub d)).

Che, come sostenuto nella comunicazione di avvio del procedimento (e nella nota del contro interessato istante) una tale manifestazione di volontà chiara e diretta non può essere modificata in sede di soccorso istruttorio senza alterare la parità di condizioni tra operatori.

Che la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è stata richiamata al fine di evidenziare che dal principio di non modificabilità delle quote si induce agevolmente il principio della non modificabilità della struttura del raggruppamento nella fase del soccorso istruttorio;

che in pari tempo si conferma la convinzione che l'errata costituzione del RTI non possa essere classificata come mero elemento formale in quanto la struttura di questo è intimamente connessa con il complessivo sistema di responsabilità che mandante e mandatario assumono verso la stazione appaltante.

RITENUTO INOLTRE

Che a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione e dell'esclusione del RTI Lietti - Engeco, in applicazione dell'art. 95 c. 15 del codice trovi applicazione il principio di cristallizzazione della soglia di anomalia;

che pertanto l'individuazione dell'aggiudicatario avviene per scorrimento della graduatoria già formata;

che nel caso in esame subito dopo l'offerta esclusa si trovano due offerte a pari merito presentate da RTI BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS DI BOEMIO FRANCESCO E C. - EDIL.GE.CO. S.R.L. - SOLGEOTEK S.R.L. e da CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA PER BREVITA' C.A.R. SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice GM COSTRUZIONI S.R.L. con ribasso pari al 21,79;

che, come previsto dal bando di gara in tale ipotesi trova applicazione l'art. 77 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827 il quale prevede che “(1) Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. (2) Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'articolo 75 e all'ultimo comma dell'articolo 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

Che, come osservato di recente dal Cd.S sentenza 8537 del 30 dicembre 2020 l'art. 77 citato è disposizione ormai non più in linea con i principi che sottendono le procedure di affidamento e che deve pertanto essere adeguata all'attuale contesto normativo ed operativo;

che alla luce di tale principio si ritiene che non possa essere esperito un nuovo invito a migliorare il ribasso in quanto:

- a. nessuno degli operatori può dirsi presente (anche se ormai è tramontato nelle procedure tematiche l'obbligo di seduta pubblica);
- b. che in ogni caso la presenza della soglia di anomalia con esclusione automatica appare assimilabile alla predeterminazione del limite di cui agli art. 75 e 76 r.d. 23 maggio 1924 n. 827 la cui presenza esclude la possibilità di rilancio in caso di parità;

che tale orientamento è confermato da ANAC n. 492 del 10 giugno 2020 nel che pertanto occorre predisporre un preventivo sorteggio pubblico per la determinazione dell'operatore aggiudicatario;

Visti l'art. 48 del codice contratti e l'art. 92 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 nonché il par. 13.1.4 e par. 25 sub d) del disciplinare di gara;

Visti l'art. 77 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827; l'art. 95 comma 15 e l'art. 97 comma 8 del codice contratti ed il par. 17.6 del bando di gara;

DETERMINA

Di disporre l'annullamento in autotutela della aggiudicazione definitiva condizionata dell'appalto dei lavori di adeguamento sismico dell'Istituto IPSIA in Parma D99F19000010003 C.I.G. 8462591F00 **disposta con Determinazione n. 1554 del 15 dicembre 2020.**

Di incaricare il RUP di gara di effettuare il sorteggio tra i concorrenti a pari merito in forma pubblica e previa tempestiva informazione a questi della data dell'ora e delle modalità di effettuazione dello stesso al fine di individuare l'operatore economico aggiudicatario;

di dare atto che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 42, co. 2, D.lgs 50/2016 e Legge 190/2012 in relazione alla presente procedura.

Sottoscritta dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



Rimini, li 4/01/2021

A mezzo PEC all'indirizzo protocollo@postacert.provincia.parma.it
e all'indirizzo e-mail u.giudice@provincia.parma.it

Spett.le
Provincia di Parma
c.a. Dott. Giudice Ugo

**OGGETTO: LAVORI “IPSIA LEVI DI PARMA: ADEGUAMENTO SISMICO 1° LOTTO”
C.U.P. D99F19000010003 C.I.G. 8462591F00
Richiesta di riaggiudicazione appalto.**

Il Consorzio Artigiani Romagnolo soc. coop., con sede in Rimini, Via C. di Marzabotto n. 47, secondo classificato alla procedura in oggetto, da un primo scrutinio dei documenti acceduti, constata l'illegittima ammissione in gara del concorrente aggiudicatario e il mancato deposito del bilancio dell'esercizio 2019 (tanto sembra risultare da una prima consultazione del Registro delle Imprese alla data odierna) di SOLGEOTEK srl mandante del costituendo RTI che condivide con lo scrivente Consorzio il secondo posto in graduatoria.

Con riferimento all'aggiudicatario “costituendo RTI INGECO srl capogruppo e Lietti srl mandante”

-1-

Nell'identificato concorrente le imprese in costituendo raggruppamento sono prive dei requisiti di qualificazione rispetto al ruolo che rivestono nell'associazione temporanea.

Si riscontra dalle dichiarazioni di gara di entrambe le società che l'impresa INGECO srl, attestata per le categorie OG1 ed OS21, si qualifica - con insindacabile manifestazione di volontà - come mandataria per la categoria prevalente OS18-A mentre l'impresa Lietti srl, certificata per la sola categoria OS18-A, si dichiara - con altrettanta inoppugnabile manifestazione di volontà - mandante per le scorporabili OG1 ed OS21 del medesimo RTI verticale.

Tanto è, peraltro, confermato *per tabulas* dalla relazione giustificativa dell'offerta versata in atti dall'aggiudicatario all'Amministrazione appaltante.

Orbene, per quanto superfluo sia ribadirlo, il bando di gara identifica nella OS18-A la categoria prevalente (cfr. par. 3.8.1; 3.7.2; 3.7.1) e nelle OG1 ed OS21 le categorie scorporabili (*ibidem*).

Il disciplinare poi statuisce, recependo la norma di fonte primaria, che ***“Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 44, comma 2 lettera d), e), f) g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti***



per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'operatore economico singola" (cfr. par. 13.1.4; *idem* art. 92, co. 3, D.P.R. 207/2010).

Ed ancora che **"In caso di raggruppamento temporaneo verticale: i. La mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti con riferimento ai lavori afferenti alla categoria prevalente. Le mandanti con riferimento alle lavorazioni scorporabili"** (disciplinare par. 25.d).

È, quindi, di tutta evidenza che la capogruppo/mandataria ENGECO non è qualificata per la categoria prevalente OS18-A e l'impresa Lietti srl, mandante, non lo è per le scorporabili OG1 e OS21. Entrambe le imprese, dunque, non sono attestate per le categorie per le quali dichiarano di partecipare all'ATI.

A fronte di siffatta violazione delle norme di gara e di legge l'operatore attualmente aggiudicatario deve essere escluso senza possibilità di soccorso, non configurandosi nella sua partecipazione una mera carenza documentale eventualmente sanabile, ma una chiara e reiterata deliberazione di volontà a concorrere con modalità *contra legem*.

-2-

Ma v'è di più.

Dalla semplice consultazione delle banche dati della giurisprudenza di settore, parrebbero risultare nei riguardi di una delle imprese attualmente aggiudicatarie (salvo casi omonimia) circostanze riconducibili alle fattispecie dichiarative *ex art. 80, co. 5, lett. c)*, D. Lgs. 50/2016, di cui, tuttavia, non vi è menzione nella sua documentazione di partecipazione.

Per quanto potrebbero essere eventualmente ritenuti dalla SV fatti che non inficiano l'idoneità professionale dell'operatore, l'omessa indicazione degli stessi (la cui esistenza viene quindi sottratta al giudizio della stazione appaltante) costituisce *ex se* violazione degli obblighi dichiarativi dell'impresa che, se confermata, deve condurre alla sua esclusione (*ex multis* T.A.R. Lazio, Roma, sez. 3T, n. 1139/2020).

Ad ogni buon conto, si invita la spett.le Provincia appaltante nella corrente e pertinente fase di conferimento di efficacia all'aggiudicazione, a riscontrare con gli strumenti e le fonti di cui Essa sola può disporre in quanto PA, l'eventuale sussistenza dei possibili profili di illegittimità *ut supra*.

-3-

Le spiegazioni dell'offerta prodotte dal concorrente aggiudicatario non confermano affatto l'offerta presentata dallo stesso.

In primis, conclamano un ribasso offerto del 22,23% (cfr. pag. 29 della relazione). Peccato però che lo sconto che dichiaravano all'atto della presentazione dell'offerta e grazie al quale vincevano la gara è il 22,07%.

Ancora, evidenziano sempre nella medesima relazione che il prezzo offerto è pari ad € 836.243,16 (*ibidem*) ma in realtà quello con cui hanno vinto l'appalto è € 708.626,37!

Senza soffermarsi sulle ulteriori incongruenze, non può non cogliersi già dagli elementi esposti che l'offerta si configura contraddittoria, incerta e comunque non giustificata.



Anche in questo caso, la violazione in tema di offerta è esclusa dal soccorso istruttorio per espressa previsione dell'art. 83, co. 9, D. Lgs. 50/2016 ed il concorrente ora aggiudicatario che l'ha commessa dovrà essere escluso.

Con riferimento al secondo graduato “costituendo RTI Boemio Costruzioni Metalliche sas capogruppo, EDIL.GE.CO. srl mandante e SOLGEOTEK srl mandante”

-1-

Come anticipato, dalla consultazione degli archivi pubblici del Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, risulta che, ancora ad oggi, SOLGEOTEK srl non abbia depositato il bilancio relativo all'esercizio 2019.

Anche volendo computare tutti i differimenti in materia di approvazione di bilancio eccezionalmente introdotti per l'anno 2020 dal Decreto cura Italia, il bilancio 2019 della citata srl avrebbe dovuto essere da mesi approvato e depositato.

Posto che la mancata approvazione può costituire espressa causa di scioglimento della società, si invita l'Amministrazione in indirizzo a verificare le ragioni dell'inavvenuto deposito ed, al ricorrere dello scioglimento, a valutare la sussistenza dei motivi di esclusione di SOLGEOTEK srl anche rispetto al conseguente possesso e/o permanere senza soluzione di continuità dei requisiti della regolarità contributiva e fiscale.

Per questi motivi, lo scrivente Consorzio invita la Spett.le Stazione in indirizzo a rimuovere i vizi censurati escludendo il “costituendo RTI ENGECO srl e Lietti srl” e, al riscontrarsi dei cennati presupposti, il “costituendo RTI Boemio Costruzioni Metalliche sas, EDIL.GE.CO. srl e SOLGEOTEK srl” procedendo alla riaggiudicazione dell'appalto a favore di codesto Consorzio.

In via subordinata, invero al verificarsi dell'esclusione dell'odierna aggiudicataria e del permanere in gara della seconda graduata *ex aequo* col C.A.R., procedere tra i due concorrenti pari merito (“costituendo RTI Boemio Costruzioni Metalliche sas, EDIL.GE.CO. srl e SOLGEOTEK srl” e “Consorzio Artigiani Romagnolo soc. coop.”), secondo le modalità di cui all'art. 77 R.D. 827/1924, alla selezione del nuovo aggiudicatario.

In difetto di riscontro nel termine di 15 giorni dalla ricezione della presente, il Consorzio Artigiani Romagnolo soc. coop. si vedrà costretto ad invocare il giudizio del competente Tribunale.

Salvis juribus, contrariis reiectis.

Distinti saluti.





Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
Sede legale, operativa e amministrativa
Via C. di Marzabotto, 47 - 47922 Rimini (RN)
C.F. e P.Iva 01685300400
Tel. 0541-793195 / 770352 - Fax 0541-795955
Sito: www.carrimini.it e-mail: car@carrimini.it



Il Consorzio Artigiani Romagnolo soc. coop.
Il legale rappresentante Sorce Michele
Sottoscritto digitalmente



ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

ISO 14001:2004
Sistema Ambientale Certificato

RTI ENGECO srl – LIETTI srl
ENGECO srl via Como n. 28
22070 Appiano Gentile (CO)
pec: gare@pec.engeco.it
LIETTI srl via Grandi n. 39
22070 Bregnano (CO)
pec: lietti@pec.confindustriacomo.it

CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLI SOC. COOP.
Via C. di Marzabotto, 47 - 47922 Rimini (RN)
pec: gare.car@cert.cna.it

Agli operatori economici concorrenti

Oggetto: aggiudicazione definitiva condizionata dell'appalto dei lavori di adeguamento sismico dell'Istituto IPSIA in Parma D99F19000010003 C.I.G. 8462591F00. Determinazione n. 1554 del 15 dicembre 2020. Annullamento in autotutela. Comunicazione Avvio del Procedimento.

In fatto.

Con la determinazione citata in oggetto veniva disposta l'aggiudicazione definitiva condizionata dell'appalto dei lavori di adeguamento sismico dell'Istituto IPSIA in Parma D99F19000010003 C.I.G. 8462591F00 a favore del raggruppamento temporaneo di imprese composto da ENGECO srl e LIETTI srl.

Il raggruppamento citato ha struttura di RTI verticale nella quale l'operatore economico LIETTI srl risultava qualificato per l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OS18 – A (lavorazione prevalente) mentre l'operatore economico ENGECO è in possesso di attestazione SOA per le lavorazioni scorparabili OG1 ed OS21.

In sede di gara, circostanza non rilevata in fase di scrutinio della documentazione amministrativa, tuttavia i predetti operatori dichiaravano di costituirsi in raggruppamento nel quale ENGECO srl (pur qualificata nelle lavorazioni scorparabili) avrebbe assunto il ruolo di mandatario mentre LIETTI srl (qualificata nella categoria prevalente) avrebbe assunto il ruolo di mandante.

Detta circostanza, incompatibile sia con la disciplina normativa vigente che con la legge di gara, veniva rilevata dall'operatore economico secondo classificato – Consorzio Artigiano Romagnolo soc. coop. con nota del 4 gennaio 2021.

La predetta nota evidenziava ulteriori possibili criticità che saranno scrutinate al di fuori del presente procedimento ma contemporaneamente allo svolgimento di questo.

In diritto.

La documentazione amministrativa di corredo all'offerta economica (DGUE ed istanza di Partecipazione di entrambe le imprese nonché PASSOE) attesta senza dubbio la volontà di costituire un raggruppamento nel quale il soggetto mandatario non è qualificato per la categoria prevalente.

La struttura del raggruppamento proposta da RTI ENGECO – LIETTI risulta in contrasto evidente con l'art. 48 comma 1 del codice e con l'art. 92 comma 3 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 ed inoltre contrasta con la legge di gara (par. 13.1.4 e par. 25 sub d)).

In pari tempo detta innegabile manifestazione di volontà non pare potersi modificare in sede di soccorso istruttorio. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato infatti in fattispecie diversa (RTI orizzontale) ha stabilito che nell'ambito di un raggruppamento non è ammessa la modifica delle quote (neppure in sede di soccorso istruttorio) se finalizzata a rimediare all'insufficienza di requisiti, neppure nel caso in cui l'RTI nel suo complesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione. (CdS a.d. sentenza 27 marzo 2019 n. 6).

In generale si ritiene che l'errata costituzione del RTI non possa essere classificata come mero elemento formale in quanto la struttura di questo è intimamente connessa con il complessivo sistema di responsabilità che mandante e mandatario assumono verso la stazione appaltante.

Tutto ciò premesso con la presente

SI COMUNICA

L'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela della aggiudicazione definitiva condizionata dell'appalto dei lavori di adeguamento sismico dell'Istituto IPSIA in Parma D99F19000010003 C.I.G. 8462591F00 **disposta con Determinazione n. 1554 del 15 dicembre 2020.**

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giordana Pinardi tel. 0521 – 931922 indirizzo mail g.pinardi@provincia.parma.it

Il responsabile del provvedimento finale è lo scrivente Ugo Giudice tel. 0521 – 931704 indirizzo mail u.giudice@provincia.parma.it

L'ufficio presso il quale prendere visione dei documenti è l'ufficio Stazione Unica Appaltante presso la sede della Provincia di Parma in via Martiri della Libertà n. 15.

Il procedimento si concluderà nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente.

L'operatore economico istante (Consorzio Artigiano Romagnolo soc. coop.) ed il destinatario della presente (RTI – ENGEKO – LIETTI) nonché il controinteressato RTI Boemio Costruzioni Metalliche – EDILGECO – SOLGEOTEK (concorrente posizionato ex aequo con l'istante in seconda posizione) potranno presentare memorie e documenti nel termine di 10 giorni da ricevimento della presente.

Tutti gli interessati (individuati nei concorrenti ammessi alla procedura) – possono prendere visione dei documenti estrarne copia nonché presentare memorie sempre nel termine di 10 giorni da ricevimento della presente.

Parma li 7 gennaio 2021;

Si allega:

1. copia determinazione n. 1554 del 15 dicembre 2020
2. copia della nota del Consorzio Artigiano Romagnolo soc. coop. con nota del 4 gennaio 2021.

IL RESPONSABILE
Ugo Giudice

Spett.le

Provincia di Parma

Viale Martiri della Libertà, 15.

43123 Parma

Pec: piattaformaintercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori "Ipsia Levi di parma: adeguamento sismico" avvio procedimento per annullamento aggiudicazione.

Quali Società componenti il raggruppamento attualmente aggiudicatario, riscontriamo l'avvio del procedimento per l'annullamento dell'aggiudicazione a ns. favore.

Riteniamo che la prospettata esclusione sia eccessivamente formalistica e non in linea con i principi di massima partecipazione.

E' vero che sono state invertite le posizioni tra mandante e mandataria, ma trattasi di errore certamente sanabile a mezzo di soccorso istruttorio e tal fine manifestiamo la volontà di costituire Lietti srl quale capogruppo-mandataria e Engeco srl quale mandante.

Il raggruppamento è dotato di tutti i requisiti di partecipazione, non necessita di essere integrato da soggetti terzi e, invero, nemmeno di modificare le lavorazioni o le quote delle stesse.

Infatti le imprese – avendone i requisiti – eseguiranno le lavorazioni seguendo esattamente il riparto – qualitativo e quantitativo - indicato nella domanda di partecipazione.

Il precedente del CDS da Voi indicato non pare pertinente al nostro caso, infatti l'Ad.Plén del CDS si è pronunciata sulla seguente fattispecie: *" se sia consentito ad un'impresa componente il raggruppamento, che possenga il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell'offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento*

nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l'intera quota di esecuzione dei lavori".

Situazione ben diversa dalla ns. ove niente deve essere modificato circa il riparto dei lavori.

Peraltro, evidenziamo che nulla è pregiudicato in termini di *par condicio* e di tutela della segretezza delle offerte economiche.

Infatti, premesso che l'indicazione della composizione del RTI non è nemmeno inserita nella busta economica, nessun peculiare vantaggio deriva alle scriventi dall'eventuale soccorso istruttorio rispetto alla conoscibilità delle offerte e/o di altri documenti degli altri concorrenti.

Insistiamo quindi per l'ammissione al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, c. 9, d.lgs 50/2016.

Appiano Gentile, lì 15 gennaio 2021

Lietti S.r.l.

LIETTI s.r.l.

Engeco S.r.l.

ENGECO s.r.l.
Via Como, 48 - 22070 Appiano Gentile (CO)
Tel. 0321 900000 - info@engeco.it
Cod. Fisc. e P. IVA 12845550156 - Cod. SDI: MSUXCR1
